

# REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 2025, n. 7

Istituzione dell'Elenco provinciale degli enti che svolgono attivita' di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore.

(GU n.16 del 18-4-2026)

## Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 luglio 2025, n. 28 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge disciplina le misure di promozione e di sostegno del volontariato in Alto Adige.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata «Provincia», riconosce l'impegno volontario delle cittadine e dei cittadini come contributo fondamentale per la coesione sociale, il benessere, la giustizia sociale, la salvaguardia della cultura e delle tradizioni, il rafforzamento della regionalita' e per una democrazia partecipata in Alto Adige.

3. La Provincia, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, efficienza, sburocratizzazione e semplificazione, crea condizioni idonee a incrementare il valore sociale del volontariato e di promuovere il contributo di quelle cittadine e quei cittadini che, con spirito di solidarieta', prestano volontariamente la propria attivita', anche in ambito culturale, al servizio della comunita', impegnandosi a titolo volontario, nell'interesse collettivo e gratuitamente in diversi settori.

4. La Provincia valorizza e sostiene la funzione sociale delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti liberamente costituiti che svolgono attivita' di interesse generale, quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, e da' loro il debito risalto. La Provincia riconosce la particolarita' dell'associazionismo altoatesino e, nel rispetto della sua piena autonomia, promuove inoltre lo sviluppo dei suoi soggetti e il loro apporto al raggiungimento degli obiettivi sociali, civici e culturali.

## Capo II ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 2

Elenco provinciale degli enti che svolgono attivita' di interesse generale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e successive modifiche, e' istituito l'Elenco provinciale degli enti che svolgono attivita' di interesse generale, di seguito denominato «elenco provinciale».

2. Nell'elenco provinciale possono essere iscritti gli enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita' di interesse generale in Alto Adige, che ivi hanno sede e che soddisfano i requisiti generali di cui all'art. 3 nonche' i requisiti specifici di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni dell'art. 13.

3. Nell'elenco provinciale sono annotate per ogni ente le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) codice fiscale;
- c) sede legale;
- d) data dell'iscrizione;
- e) nome del o della rappresentante legale;
- f) codice fiscale del o della rappresentante legale;
- g) recapito postale;
- h) indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 3 sono pubblicamente accessibili.

5. L'elenco provinciale e' gestito in forma digitale.

6. Il procedimento amministrativo per l'iscrizione nell'elenco provinciale e le modalita' per l'esecuzione dei controlli si disciplinano con regolamento di esecuzione. La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale viene presentata dall'ente interessato, fatte

salve le iscrizioni di diritto degli enti del Terzo settore di cui all'art. 13.

### Art. 3

#### Requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale, l'ente deve soddisfare i seguenti requisiti generali:

a) deve essere costituito in forma di associazione o fondazione, fatte salve le iscrizioni di diritto degli enti del Terzo settore di cui all'art. 13;

b) la sede legale deve essere situata in Provincia di Bolzano;

c) deve svolgere esclusivamente o principalmente le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, di seguito denominato «Codice del Terzo settore»;

d) deve esercitare le proprie attività senza scopo di lucro.

2. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale non possono distribuire, neanche in via indiretta o differita nel tempo, ricavi ed eventuali avanzi d'amministrazione tra soci e socie, fondatori e fondatrici o amministratori e amministratrici.

3. Non possono essere iscritti gli enti che perseguono, direttamente o indirettamente, un interesse economico dei propri soci e socie, fondatori e fondatrici o amministratori e amministratrici.

4. Gli enti iscritti possono, in misura limitata, esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla Giunta provinciale.

5. Gli enti iscritti possono realizzare attività occasionali di raccolta fondi destinate a progetti specifici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soggetti sostenitori e il pubblico.

6. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale possono svolgere le seguenti attività, anche per gli effetti dell'art. 84 del Codice del Terzo settore:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia effettuata direttamente dall'ente senza alcun soggetto intermediario;

b) cessione di beni prodotti dalle persone assistite e volontarie, purché la vendita dei prodotti sia effettuata direttamente dall'ente senza alcun soggetto intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

### Art. 4

#### Requisiti specifici per l'iscrizione di associazioni nell'elenco provinciale

1. Possono essere iscritte nell'elenco provinciale le associazioni costituite da un numero di persone o enti non inferiore a tre. Il numero minimo di tre associati deve permanere per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

2. Gli statuti delle associazioni iscritte nell'elenco provinciale devono contenere almeno quanto segue:

a) la denominazione dell'ente;

b) la sede legale dell'ente;

c) le informazioni relative alla forma giuridica dell'ente;

d) le informazioni sulle finalità perseguite dall'ente;

e) la descrizione delle principali attività di interesse generale;

f) le informazioni relative all'assenza dello scopo di lucro e l'impiego di ricavi ed avanzi;

g) le norme sull'ammissione e sull'espulsione nonché sui diritti e doveri degli associati;

h) le norme sulla convocazione, sulla composizione e sulle competenze dell'assemblea generale;

i) le norme sull'elezione, sulla composizione e sulla durata degli organi sociali;

j) le norme sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo;

k) le disposizioni che attribuiscono all'assemblea sociale la competenza inderogabile relativa all'elezione dei membri degli organi sociali, all'approvazione del bilancio d'esercizio, alle deliberazioni sulla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;

l) le disposizioni che prevedono che l'assemblea sociale è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, che l'assemblea è composta da tutti gli associati e che ciascun associato ha un voto nell'assemblea sociale;

m) le disposizioni che garantiscono una struttura e un'amministrazione interna di carattere democratico dell'associazione e lo svolgimento in piena libertà e senza limitazioni delle elezioni degli organi sociali;

n) le disposizioni sulla qualità di socio o socia dell'associazione che rispettano i principi di trasparenza, di pari opportunità e di non discriminazione, prevedendo l'uguaglianza di diritti e doveri di tutti gli associati.

### Art. 5

#### Requisiti specifici per l'iscrizione di fondazioni nell'elenco provinciale

1. Possono essere iscritte nell'elenco provinciale le fondazioni costituite mediante atto pubblico o testamento.

2. Gli statuti delle fondazioni iscritte devono contenere almeno quanto segue:

a) la denominazione dell'ente;

b) la sede legale dell'ente;

- c) le informazioni relative alla forma giuridica dell'ente;
- d) le informazioni sulle finalita' perseguite dall'ente;
- e) la descrizione delle principali attivita' di interesse generale;
- f) le informazioni relative all'assenza dello scopo di lucro e l'impiego di ricavi e avanzi;
- g) le norme sulla nomina, sulla composizione e sulla durata degli organi della fondazione;
- h) le informazioni sul patrimonio della fondazione;
- i) i criteri e le procedure per l'erogazione dei ricavi.

#### Art. 6

##### Obblighi di comunicazione

1. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale hanno l'obbligo di fornire all'ufficio provinciale competente in materia di volontariato le seguenti comunicazioni:

- a) modifiche dello statuto;
- b) modifiche di una o piu' informazioni di cui all'art. 2, comma 3;
- c) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

2. Gli organi degli enti iscritti nell'elenco provinciale devono conservare i verbali delle deliberazioni.

3. Le associazioni iscritte devono tenere il libro degli associati.

4. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale trasmettono annualmente il proprio bilancio d'esercizio all'ufficio provinciale competente in materia di volontariato. Le modalita' e le tempistiche per la trasmissione dei bilanci d'esercizio si definiscono con regolamento di esecuzione.

5. Nel caso di controlli dell'ufficio provinciale competente in materia di volontariato, gli enti iscritti nell'elenco provinciale sono obbligati a fornire le informazioni e la documentazione richieste.

6. I procedimenti per l'esecuzione dei controlli si disciplinano con regolamento di esecuzione.

#### Art. 7

##### Cancellazione dall'elenco provinciale

1. La cancellazione dall'elenco provinciale avviene:

- a) su richiesta dell'ente;
- b) d'ufficio per mancanza dei requisiti stabiliti nella presente legge, per inattivita' o per violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 6;
- c) in caso di trasformazione in un ente commerciale;
- d) in caso di scioglimento o estinzione dell'ente.

2. In caso di scioglimento o di estinzione di enti iscritti nell'elenco provinciale e conclusa la procedura di liquidazione, il patrimonio residuo e' destinato ad altri enti iscritti all'elenco provinciale.

3. In caso di cancellazione dall'elenco provinciale, gli enti che continuano ad operare ai sensi del codice civile devono devolvere il proprio patrimonio ad altri enti iscritti nell'elenco provinciale. La devoluzione si limita all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nell'elenco provinciale e nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito denominato «Registro unico nazionale», a condizione che l'ente sia stato iscritto antecedentemente e senza interruzioni in quest'ultimo.

4. In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l'ente puo' presentare domanda di permanenza nell'elenco provinciale. Qualora l'ufficio provinciale competente in materia di volontariato, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4 e 5, accolga la domanda, l'ente non deve devolvere l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto nel Registro unico nazionale. In caso di rigetto della domanda, la cancellazione dell'ente dall'elenco provinciale ha effetto retroattivo dalla cancellazione dal Registro unico nazionale e comporta l'obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale.

5. Il procedimento amministrativo per la cancellazione dall'elenco provinciale nonche' le modalita' e il termine per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nell'elenco provinciale si disciplinano con regolamento di esecuzione.

#### Art. 8

##### Vantaggi economici e semplificazioni

1. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti nonche' gli enti locali possono concedere vantaggi economici, anche pluriennali, agli enti iscritti nell'elenco provinciale. La concessione dei vantaggi economici viene disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori e avviene in conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato. L'amministrazione provinciale informa annualmente e in dettaglio gli enti iscritti all'elenco provinciale in merito a questa opzione.

2. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti nonche' gli enti locali promuovono in particolare la semplificazione dell'accessibilita' ai vantaggi economici di qualunque genere previsti per gli enti iscritti nell'elenco provinciale.

3. La Provincia sostiene, anche mediante la concessione di vantaggi economici, le iniziative di federazioni ed enti che concorrono alla promozione e allo sviluppo del volontariato ai sensi dell'art. 1, erogando servizi a favore di enti iscritti nell'elenco provinciale.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2025, in 180.000,00 euro per l'anno 2026 e in 180.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

## Art. 9

## Comodato gratuito

1. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti nonché gli enti locali possono, in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato, concedere agli enti iscritti all'elenco provinciale beni immobili e mobili di loro proprietà in comodato gratuito.

## Art. 10

## Agevolazioni tributarie

1. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale possono beneficiare di agevolazioni per i seguenti tributi:

- a) tassa automobilistica provinciale;
- b) imposta provinciale di trascrizione;
- c) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- d) imposta municipale immobiliare;

2. Dopo il comma 6 dell'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale i veicoli per i quali il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è un ente iscritto nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale. L'esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di iscrizione nell'elenco provinciale e termina con la cancellazione dall'elenco provinciale. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione i soggetti passivi iscritti nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".»

4. Dopo il comma 5.2 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

«5.3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti passivi iscritti nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".»

5. Dopo la lettera f) del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali iscritti nell'elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. I Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota, sino all'azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale. La riduzione dell'aliquota non si applica alle imprese sociali.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2025, in 1.018.000,00 euro per l'anno 2026 e in 1.018.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

## Art. 11

## Forme di partenariato

1. La Provincia promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti del Terzo settore che operano in ambito provinciale e gli altri enti iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2, anche attraverso la disciplina dell'attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'art. 55 del Codice del Terzo settore.

2. Gli enti iscritti nell'elenco provinciale possono contribuire alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, purché siano attività strumentali o complementari e sia un apporto definito. La loro partecipazione è subordinata anche al possesso di un assetto organizzativo idoneo allo svolgimento delle attività e della titolarità delle licenze eventualmente richieste per lo svolgimento delle medesime.

3. La co-programmazione è il procedimento mediante il quale l'amministrazione procedente effettua un'istruttoria partecipata e condivisa dell'azione da attuare con gli enti del Terzo settore. Si considerano amministrazioni procedenti la Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, e gli enti

locali.

4. Mediante la co-programmazione vengono rilevati i bisogni da soddisfare della comunita' di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita', dei tempi e delle risorse necessarie.

5. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, dell'amministrazione precedente, si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

a) con proprio atto, l'amministrazione precedente attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposita lista aperta di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico;

b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalita' del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalita' di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore.

6. La co-progettazione e' il procedimento con il quale l'amministrazione precedente ed eventualmente altri enti pubblici di cui al comma 3 nonche' gli enti del Terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento volti a soddisfare bisogni definiti in una o piu' attivita' di interesse generale, anche ricorrendo al contributo degli enti iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2.

7. L'amministrazione precedente avvia i procedimenti di co-progettazione nel rispetto dei principi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e pubblica un avviso con le seguenti indicazioni:

a) le finalita', l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

b) la durata del partenariato;

c) le modalita' e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione nonche' l'eventuale possibilita' per l'amministrazione precedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

d) i requisiti di affidabilita' morale e professionale di partecipazione, correlati con le attivita' oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita';

e) i criteri e le modalita' di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

f) la specificazione se il soggetto selezionato o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio.

8. L'amministrazione precedente verifica la regolarita' delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso e valuta le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto.

9. L'amministrazione precedente che ha avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procede alla formulazione condivisa del progetto operativo, prevedendo l'eventuale apporto degli enti iscritti all'elenco provinciale di cui all'art. 2, nonche' all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

10. I soggetti coinvolti nella co-progettazione applicano il contratto collettivo nazionale o territoriale in vigore per il settore nel quale si avviano progetti o si eseguono servizi.

11. La Giunta provinciale definisce ulteriori modalita' di attuazione della co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore che non sono disciplinate nel presente articolo.

#### Art. 12

##### Collaborazione con il centro di servizio per il volontariato

1. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia puo', tramite accordi e convenzioni, affidare al centro di servizio per il volontariato accreditato per l'Alto Adige l'erogazione di attivita' e servizi per la promozione delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2, e in particolare:

a) gestione ed erogazione di servizi tecnici, formativi ed informativi;

b) sviluppo di partenariato nonche' monitoraggio e supporto tecnico per progetti finanziati con fondi pubblici;

c) promozione di una cultura della solidarieta' e della cittadinanza attiva in Alto Adige;

d) formazione, consulenza ed erogazione di altri servizi;

e) raccolta, analisi e diffusione di informazioni e dati sul volontariato e sull'utilita' sociale in Alto Adige, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione;

f) progettazione e attuazione di misure di promozione dei servizi volontari, comprese le attivita' di formazione a favore di coloro che prestano servizio sociale e civile volontario.

g) organizzazione e promozione, anche in collaborazione con enti accreditati, di percorsi di certificazione delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato in enti del Terzo settore iscritti all'elenco provinciale.

2. Per l'erogazione delle attivita' e dei servizi di cui al comma 1, la Provincia puo' stanziare risorse finanziarie aggiuntive nel bilancio provinciale, nonche' fornire prestazioni in natura.

#### Art. 13

##### Iscrizioni di diritto e iscrizioni previo accertamento dell'equivalenza

1. Sono iscritti di diritto nell'elenco provinciale di cui all'art.

2 gli enti del Terzo settore con sede legale in Provincia di Bolzano iscritti nel Registro unico nazionale.

2. L'iscrizione di diritto degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 e' efficace dall'iscrizione nel Registro unico nazionale e termina con la cancellazione dallo stesso Registro unico, salvo quanto previsto nell'art. 7, comma 4. Gli enti del Terzo settore iscritti di diritto non soggiacciono agli obblighi previsti dalla presente legge.

3. Con decreto del o della dirigente di ripartizione competente in materia di volontariato sono determinati i casi in cui sono iscritti d'ufficio nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 gli enti con sede legale in Provincia di Bolzano che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' di interesse generale sul territorio provinciale e risultano iscritti presso altri registri pubblici. I requisiti per l'iscrizione nei predetti registri pubblici, gli obblighi e i controlli previsti devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti per l'elenco provinciale.

4. Con riguardo agli enti iscritti ai sensi del comma 3, gli obblighi della presente legge si ritengono assolti qualora siano stati adempiuti gli obblighi necessari previsti dai rispettivi registri.

5. La cancellazione dall'elenco provinciale degli enti iscritti ai sensi del comma 3 avviene di diritto qualora gli enti siano cancellati dal registro accertato come equivalente, la sede legale sia trasferita al di fuori della Provincia di Bolzano o qualora con decreto del o della dirigente di ripartizione competente sia accertato che gli obblighi o i controlli non siano piu' equivalenti a quelli previsti per l'elenco provinciale di cui all'art. 2.

6. Il procedimento amministrativo per l'iscrizione e la cancellazione di cui ai commi 3, 4 e 5 nonche' per l'esecuzione dei controlli si disciplina con regolamento di esecuzione.

### Capo III REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

#### Art. 14

##### Uso di termini e acronimi in lingua tedesca

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice del Terzo settore, sono stabiliti i seguenti termini in lingua tedesca, con i relativi acronimi, per le sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore previste dal Codice del Terzo settore:

a) «Körperschaft des Dritten Sektors» corrisponde a «ente del Terzo settore»; l'acronimo «KDS» in lingua tedesca corrisponde all'acronimo «ETS» in lingua italiana;

b) «Ehrenamtliche Organisation» corrisponde a «organizzazione di volontariato»; l'acronimo «EO» in lingua tedesca corrisponde all'acronimo «ODV» in lingua italiana;

c) «Verein zur Förderung des Gemeinwesens» corrisponde a «associazione di promozione sociale»; l'acronimo «VFG» in lingua tedesca corrisponde all'acronimo «APS» in lingua italiana;

d) «philanthropische Körperschaft» corrisponde a «ente filantropico»;

e) «Sozialunternehmen» corrisponde a «impresa sociale»;

f) «Sozialgenossenschaft» corrisponde a «cooperativa sociale»;

g) «Vereinsnetzwerk» corrisponde a «rete associativa»;

h) «Gesellschaft zur wechselseitigen Unterstützung» corrisponde a «societa' di mutuo soccorso»;

i) «andere Körperschaft des Dritten Sektors» corrisponde a «altro ente del Terzo settore».

#### Art. 15

##### Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Con il regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia e nel rispetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice del Terzo settore, e' determinata la struttura organizzativa provinciale deputata a svolgere, quale Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, le competenze derivanti dalla gestione del Registro stesso.

#### Art. 16

##### Competenze dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore

1. L'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore svolge le competenze previste dal Codice del Terzo settore e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. L'iscrizione degli enti del Terzo settore nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la cancellazione e le eventuali variazioni che richiedono un provvedimento espresso avvengono con decreto del o della dirigente competente a livello di ripartizione.

3. Il o la dirigente competente a livello di ripartizione determina le funzioni ed i compiti del personale dell'Ufficio provinciale di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 53, comma 1, del Codice del Terzo settore.

4. Nel rispetto del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 53, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Giunta provinciale puo' conferire singole funzioni dell'Ufficio provinciale di cui al presente articolo alla struttura organizzativa provinciale competente per la gestione del Registro provinciale degli enti cooperativi, limitatamente agli enti iscritti nella sezione «Imprese sociali» del Registro unico nazionale.

### Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 17

## Disposizioni transitorie

1. Gli enti iscritti nel Registro unico nazionale prima dell'operatività dell'elenco provinciale sono iscritti nell'elenco provinciale con efficacia a partire dal momento in cui esso diventa operativo.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, il termine di cui all'art. 7, comma 5, è sospeso.

3. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, si applicano ai periodi tributari decorrenti dal 1° gennaio 2026.

4. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, si applicano alle formalità presentate al Pubblico Registro Automobilistico dal 1° gennaio 2026.

## Art. 18

## Abrogazione

1. La legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è abrogata.

## Art. 19

## Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 8 e 10, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

## Art. 20

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 8 luglio 2025

Il Presidente della provincia: Kompatscher